



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI TORINO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DALOISO	ELENA	Presidente
<input type="checkbox"/>	ROLLE	DOTT SSA LAURA	Relatore
<input type="checkbox"/>	BECCARIA	RENATO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1348/08

UDIENZA DEL

27/03/2009 ore 10:00

SENTENZA

N°

58/1/09

PRONUNCIATA IL:

2^a 3. 2009

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19.10.2009

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1348/08 depositato il 06/08/2008
- avverso la sentenza n° 74/03/2007 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di NOVARA contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARONA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
DOTTOR NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R17020100053 IVA + IRAP 2003

Il Segretario

Il Segretario
(Ermanna Costa)



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell'ambito di una autonoma attività di controllo ed al fine di acquisire documentazione la Guardia di Finanza Comando Tenenza di Arona effettuava un data 6.08.2003 accesso presso la [redacted] con sede in [redacted] (No) esercente l'attività di bar e caffè (codice att. 55401).

L'accesso era finalizzato ad una verifica fiscale a carattere parziale per il periodo 1.1.2001 al 4.8.2003 ai fini IVA e delle imposte sui redditi. Dal punto di vista formale non venivano riscontrate irregolarità.

Dal punto di vista sostanziale veniva contestata per l'anno 2003 l'omessa documentazione di cessioni eseguite per un importo di €. 169.909,67 con relativa IVA 10% pari ad €. 16.990,97.

La determinazione del maggiore imponibile era avvenuta attraverso il confronto fra le rimanenze iniziali al 1.1.2003, quelle finali al 5.8.2003 e agli acquisti effettuati.

Con riferimento al Processo Verbale della Guardia di Finanza l'Agenzia Entrate Ufficio di Arona emetteva accertamento ai fini IVA; IRAP e con l'applicazione delle sanzioni per l'anno 2003.

La società presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

Sollelevava numerose eccezioni di merito alle quali si opponeva l'Ufficio che ne deduceva l'inconsistenza.

La Commissione Provinciale di Novara respingeva il ricorso.

La società appellava.

Sollelevava preliminarmente eccezione di nullità della sentenza ex art. 101 cpc per mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.

Riportava la massima della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni riunite n° 14815 del 19 febbraio 2008 secondo le quali veniva dichiarata la nullità di tutti i



giudizi relativi alle società di persone ove, fin dall'origine non vi fosse stata la partecipazione alla lite di tutti i soci.

Riportava la massima e concludeva che la sentenza venisse annullata e la causa rimessa alla Commissione Tributaria Provinciale di Novara.

Nel merito riproponeva gli argomenti già svolti in primo grado.

L'Ufficio si costituiva e controdeduceva che la sentenza della Suprema Corte cui faceva riferimento la controparte era stata emessa solo successivamente all'instaurazione della lite.

Faceva comunque presente che l'Ufficio, a seguito di istanza di accertamento con adesione aveva convocato tutti i soci per instaurare il rituale contraddittorio il cui esito era risultato negativo.

Chiedeva che l'eccezione venisse respinta.

Nel merito chiedeva la conferma dell'impugnata decisione.

La società presentava memorie illustrative con le quali produceva il testo integrale della citata sentenza 19 febbraio 2008 n. 14815 delle Sezioni Riunite della Corte di Cassazione.

Facendo riferimento ai motivi in essa contenuti, rinnovava la richiesta di annullamento della sentenza impugnata.

MOTIVI DELLA SENTENZA

La pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Riunite n° 14815 del 19 febbraio 2008, affronta e risolve il problema dei giudizi relativi alle società di persone ove, fin dall'origine non vi sia stata la partecipazione alla lite di tutti i soci.

Nel caso in specie il giudizio di primo grado nei confronti della società era stato celebrato e la sentenza pronunciata senza la partecipazione di soci, in quanto gli stessi non avevano ricevuto l'avviso di accertamento.

Gli atti erano stati ad essi notificati solo il 17 ottobre 2008 ed impugnati dinanzi alla Commissione Provinciale di Novara.

La richiamata sentenza ha stabilito che *"il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconcordi necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui agli art. 101 cpc e 111, secondo comma Costit. e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato o grado del procedimento anche dall'Ufficio"*.

Trattasi di litisconsorzio necessario originario in quanto rispetto all'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato i debitori hanno una posizione inscindibilmente legata e tutti devono essere parte nello stesso processo sia che il ricorso sia proposto dalla società o da uno dei soci.

In caso diverso la sentenza è nulla per difetto di contraddittorio che è uno dei motivi di remissione degli atti al giudice precedente.

P.Q.M.


La Commissione annulla la sentenza impugnata per violazione dell'art. 101 c.p.c.

Rimette gli atti alla Commissione Provinciale di Novara per nuovo giudizio .

Così deciso in Torino

il 27/03/2009

Il Relatore



Il Presidente

